COPIA

Comune di Gargnano - Provincia di Brescia
Servizio Polizia Locale

Via del Ruc n. 2/f – C.A.P. 25084 – Cod. fisc. 00553860172 – Partita I.V.A. 00570180984
Tel.. 0365.71237 – Fax 0365.791842
P.E.C.: protocollo@pec.comune.gargnano.bs.it - Sito internet: www.comune.gargnano.bs.it

ORDINANZA n. 26 DEL 25-05-2020

Registro Generale Ordinanze n. 32 del 25-05-2020

OGGETTO: MISURE TEMPORANEE IN VIGENZA NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA "COVID-19": PROROGA CHIUSURA SPIAGGE PUBBLICHE.

Il Sindaco

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", in particolare l'articolo 3 che prevede tra l'altro che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1,comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 125 del 16 maggio 2020;

VISTI:
- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, 25febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11marzo 2020, 26 marzo 2020, 1 aprile 2020, 10 aprile 2020 con cui sono state adottate disposizioni attuative dei citati decreti legge recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica daCOVID-19;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.108 del 27 aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto "Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2° di cui all'allegato 10 del DPCM 26/4/2020";

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

PRESO ATTO che il Presidente della Regione Lombardia ha adottato le Ordinanze n.514 del 2 marzo 2020, n.515 del 22 marzo 2020, n. 517 del 23 marzo 2020, n. 521del 4 aprile 2020, n. 522 del 6 aprile 2020, n. 528 dell'11 aprile 2020, n. 532 del 24aprile 2020, n. 537 del 30 aprile 2020, n. 539 del 3 maggio 2020, n. 541 del 7 maggio2020 e n. 546 del 13 maggio 2020 e n. 547 del 17 maggio 2020, con cui sono state stabilite misure finalizzate al contenimento ed al contrasto del contagio da COVID-19;

RILEVATO che, con riferimento all'accesso alle spiagge libere, la Regione Lombardia, in attuazione dell'art. 1, comma 1, lett.mm) del D.P.C.M. del 17 maggio 2020, ha approvato, con l'Ordinanza del Presidente n. 547 sopra citata, le linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive, che contengono anche una scheda tecnica inerente le modalità di gestione delle attività degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere, volte ad evitare assembramenti ai fini del contenimento del contagio;

EVIDENZIATO come per l'attuazione delle linee guida regionali sia necessario predisporre idonee misure, di concerto anche con l'Autorità di Bacino dei Laghi di Garda e d'Idro alla quale è affidata la gestione del demanio lacuale portuale ed extraportuale;

RITENUTO nelle more della definizione delle predette misure, non potendo garantire il divieto di assembramento, di vietare l'accesso alle spiagge pubbliche;

VISTO l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) circa il potere di adozione da parte del Sindaco di ordinanze contingibili ed urgenti a tutela della salute ed igiene pubblica;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 833 del 1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale);

ORDINA

A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' E DELLA SALUTE PUBBLICA E NELL'ESERCIZIO DEI POTERI DI SORVEGLIANZA SANITARIA

la chiusura temporanea di tutte le spiagge pubbliche site sul territorio del Comune di Gargnano, con divieto di accedere alle medesime aree, fatta eccezione per l'esercizio individuale della pesca sportiva ed amatoriale nel rispetto della misura del distanziamento interpersonale prevista dalla legge.

DISPONE

che la presente ordinanza produca i suoi effetti dalla data odierna e fino al giorno 31.05.2020 compreso, salvo eventuali o ulteriori disposizioni adottate in seguito dalle competenti Autorità;

AVVERTE

che l'inottemperanza alla presente ordinanza è sanzionata secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

INFORMA CHE

- il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR di Brescia entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del
- presente atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine;
- le Forze di Polizia e la Polizia Locale sono incaricate del controllo per l'osservanza della presente Ordinanza.

DISPONE infine

- che la presente Ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e che della stessa venga data ulteriore pubblicità attraverso Avvisi pubblici e pubblicazione in apposita sezione del sito internet del Comune raggiungibile dalla home page dello stesso sito https://www.comune.gargnano.bs.it
- la trasmissione di copia dell'Ordinanza:
  - alla Prefettura di Brescia;
  - al Comando Stazione Carabinieri di Gargnano.

Il Sindaco
F.to Giovanni Albini

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio telematico per 15 giorni consecutivi dal 25-05-2020

Addì 25-05-2020

L'agente sc.di Poliza Locale
F.to Monica Bertasio

Il presente documento è copia conforme all'originale